



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 12967 / 48.11.2017 del 31 MAG. 2017 Pos. n. 10

Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo
- Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo
Palermo

(Rif. Nota 30/3/2017, n. 7717)

Oggetto: Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29. Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva .

1. Con la nota in riferimento si rappresenta che la normativa in oggetto' intende dettare una regolamentazione omogenea delle attività motorie curate dalle diverse strutture che operano al riguardo nel territorio regionale.

In sede di applicazione delle suddette disposizioni si sono poste "non lievi difficoltà interpretative, che originano dai termini adoperati dal legislatore" e per questo si intende predisporre "un atto di natura regolamentare che origina ... dall'art. 10 della legge... che fissi anche i criteri di quantificazione delle sanzioni dovute a fronte della violazione degli obblighi di legge".

Codesto Dipartimento a tal proposito esplicita alcune delle suddette difficoltà interpretative, che, in sintesi, si riportano:

L.R. 29-12-2014 n. 29 Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva.
Art. 1 - Finalità

1. Al fine di valorizzare la pratica dell'attività fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie nonché di salvaguardare la tutela della salute, la Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.

2. La Regione, nell'ambito della diffusione della pratica e dell'esercizio delle attività fisico-motorie, promuove la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere

MM
GPP
WA

1) all'articolo 2, comma 1², viene definita l'attività fisico-motoria, mentre non si definisce il concetto di attività sportiva, necessario per la corretta applicazione della norma;

2) la stessa definizione di attività fisico-motoria risulta troppo ampia, e *“necessita di un apporto che la riconduca ad una portata tale da consentire l'effettiva applicazione della norma”*;

3) all'art. 3 si ritiene necessario precisare il significato e gli elementi distintivi delle attività ivi previste; all'art.4,³ il quale al secondo comma prevede che *“... i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un direttore tecnico e istruttori specifici per disciplina...”*, la locuzione *“efficienza fisica”* appare troppo ampia e non ben definita, mentre non vengono precisati i contenuti e le responsabilità legate alla presenza di un direttore tecnico ovvero di un istruttore specifico;

4) inoltre, da quanto sopra, si ricava che debbano essere escluse dall'applicazione della norma quelle strutture in cui non vi sia un programma degli insegnamenti da impartire ai partecipanti, ed in tali casi andrebbe appunto chiarito, nel provvedimento assessoriale, se *“tali strutture rientrano o meno nell'ambito di applicazione della norma regionale ...di cui all'articolo 3”*.

Si evidenzia, infine, che dal Ministro della salute è stato presentato al Senato un D.D.L. (A.S. n. 1324-A), nel quale all'art. 3 bis si prevede l'istituzione e la definizione della professione di dottore in scienze motorie e sportive. A tal proposito potrebbe risultare essere utile, secondo codesto Dipartimento, un *“momento di coordinamento”* con tale disegno di legge.

Infine, il Richiedente ritiene che il soggetto *“beneficiario delle sanzioni irrogate dai comuni, in coerenza ai criteri della Regione”* potrebbe essere individuato nei medesimi Comuni.

Si chiede, pertanto, a questo Ufficio *“di voler fornire i propri ragguagli su quanto sopra rappresentato”*.

²Art. 2 - Attività motorie

1. Le attività fisico-motorie per la salute riguardano il movimento umano sistematico e consapevole della complessità del gesto motorio che ne permette la realizzazione.

2. Le attività di cui al presente articolo devono poter essere svolte da tutti, senza limiti di età, nelle forme e nelle modalità connesse alle patologie ed ai bisogni personali di ciascun utente.

3. L'assistenza alle attività di cui al presente articolo è svolta da soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF, che possono essere coadiuvati da istruttori formati con corsi tenuti da federazioni sportive riconosciute dal CONI.

³Art. 4 - Tutela dei praticanti.

1. La Regione riconosce l'esercizio dell'attività professionale svolta da soggetti in possesso di laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità sia ai fini di socializzazione e di prevenzione.

2. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un direttore tecnico e istruttori specifici per disciplina. Il ruolo di direttore tecnico è svolto da soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47) purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

3. Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni. Gli istruttori devono essere in possesso dell'attestazione della partecipazione al corso "Basic life support defibrillation" (BLS/D) in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni.

2. Preliminarmente si evidenzia che questo Ufficio è istituzionalmente tenuto a rendere pareri su specifici quesiti interpretativi e/o applicativi relativi a norme regionali di fonte legislativa o regolamentare di particolare complessità.

Giova, poi, sottolineare che il potere regolamentare può essere esercitato dal Governo regionale solo in presenza di una norma di legge attributiva dello stesso potere⁴.

Nel caso di specie non pare, invero, che l'art. 10 della legge regionale in esame, autorizzi l'adozione di un regolamento, poiché, al comma 2⁵, è prevista l'emanazione di un decreto assessoriale (e non di un regolamento) unicamente per la determinazione e la irrogazione della sanzione.

Inoltre - attese le numerose perplessità avanzate, che richiedono un confronto sui vari aspetti della disciplina *de qua* - parrebbe allo Scrivente più opportuna la costituzione di un tavolo tecnico ovvero di un gruppo di lavoro che esamini le rappresentate difficoltà interpretative nell'applicazione della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29, e contribuisca a fornire ogni chiarimento utile per la predisposizione di un provvedimento esplicativo, che potrebbe essere adottato nella forma della circolare assessoriale. In tale ipotesi, verrebbe assicurata, se richiesta, la partecipazione di un avvocato di questo Ufficio.


Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Il Funzionario avvocato

Avv. Alessandra Di Salvo




Il Dirigente avvocato

Avv. Gianluigi Amico



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Maria Mattarella



⁴ Sul principio di legalità cfr., da ultimo, sentenza *Corte costituzionale 4 aprile 2011, n. 115*.

⁵ **Art. 10 - Sanzioni.**

1. La violazione delle disposizioni della presente legge comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 6.000 euro.

2. Alla determinazione ed alla irrogazione della sanzione provvede il comune secondo le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

